

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

M

Contratto Nazionale
normativo di lavoro per il personale
laureato e diplomato delle farmacie

Estratto da IL FARMACISTA
Anno III - N. 10 (Ottobre 1949)

EDIZIONI MINERVA MEDICA

Il giorno 11 ottobre 1949 nella sede della Federazione Ordini Farmacisti Italiani, Via Ennio Quirino Visconti, n. 11, Roma, tra:

la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Ausiliari e Turismo, aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro, rappresentata dal Dott. Guglielmo Rizzo, per la Segreteria Generale, e dai dottori Ubaldo Roscini, Vinicio Azzerlini, Bruno Mulas ed Emilio Roca, per il Sindacato Nazionale Farmacisti Non-proprietari e Addetti di Farmacia;

la Federazione Nazionale Autonoma Sindacati Farmacisti Non-proprietari, rappresentata dal Segretario Nazionale Dott. Giulio Di Bacco e dai Dottori Francesco Salomone, Giuseppe Calasso e Aldo Priarone;

la Federazione Italiana Liberi Sindacati Addetti Commercio, rappresentata dal Rag. Nicola Panocchia per la Segreteria Generale, e dai dottori Raffaele Arena e Lorenza Zeno, da una parte;

la Federazione Nazionale Sindacati Proprietari di Farmacia, rappresentata dal Presidente Dott. Giulio Cesare Torresi, e dai Dottori Ettore Cicconetti, Ettore Marcato e Giovanni Saladino;

l'Associazione Nazionale Proprietari di Farmacia non farmacisti, rappresentata dal Dott. Guido Adanti, dall'altra parte;

sotto gli auspici della Federazione Ordini Farmacisti Italiani, rappresentata dal Presidente Dott. Domenico Bari e dal Presidente della Giunta Esecutiva Dottor Prof. Dino Ponte;

è stato stipulato

il presente Contratto Nazionale di Lavoro da valere per tutto il Territorio Nazionale e che disciplina i rapporti di lavoro tra i proprietari di farmacia e i farmacisti lavoratori.

Tale contratto sostituisce ed assorbe, per quanto da esso regolato, tutte le norme eventualmente già esistenti, sia per precedenti pattuizioni contrattuali, intercorse nazionalmente o provincialmente che per usi e consuetudini locali, fermi restando quei contratti che contengono condizioni di miglior favore, contratti che si intendono mantenuti e fatti salvi, secondo quanto contemplato nelle norme transitorie seguenti.

NORME TRANSITORIE.

Nelle provincie nelle quali alla data dell'entrata in vigore del presente contratto siano in atto contratti collettivi che i farmacisti lavoratori giudichino nel loro complesso preferibili, è data facoltà ai farmacisti lavoratori di optare collettivamente a mezzo delle rispettive organizzazioni sindacali per tali contratti.

Nel caso di opzione per i contratti preesistenti, e qualora ci sia l'accordo fra le parti, possono essere apportati ai suddetti contratti, a fine di temperamento, variazioni e ritocchi compensativi fra le parti.

Resta acquisito per le norme non contemplate nei contratti provinciali preesistenti, qualora vi sia stata opzione per questi ultimi, vale quanto stabilito nel presente contratto.

Per quanto non previsto nel presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE.

Art. 1. - Il personale cui il presente contratto si riferisce costituisce un'unica categoria di lavoratori professionisti distinta nelle tre seguenti qualifiche:

a) *Direttore tecnico responsabile con funzioni amministrative*; è colui che risponde a chi di ragione della completa gestione tecnica amministrativa della farmacia;

b) *Direttore tecnico responsabile*;

c) *Collaboratore*.

La qualifica del farmacista assunto deve risultare dal documento di assunzione di cui all'art. 4. Eventuali successive variazioni di qualifica devono risultare da documento scritto in triplice esemplare da essere distribuito secondo quanto fissato dal documento di assunzione. In mancanza di quanto sopra può far fede il certificato prefettizio.

Le qualifiche suddette sono comuni tanto al personale di sesso maschile che a quello di sesso femminile intendendosi a tutti gli effetti il trattamento del secondo pari a quello del primo.

ASSUNZIONE.

Art. 2. - L'assunzione del personale viene effettuata secondo la norma di legge sulla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro, in quanto esistenti ed applicabili.

Art. 3. - Qualora e fino a quando la legge non disponga diversamente, i titolari di farmacia, per le richieste di assunzione del personale devono rivolgersi alle organizzazioni sindacali dei collaboratori ed, in assenza di queste, all'Ordine dei Farmacisti.

I titolari di farmacia hanno facoltà di scelta del nominativo negli elenchi loro proposti.

E' consentita l'assunzione diretta qualora gli organi suddetti non abbiano disoccupati disponibili, ed anche in caso di urgenza.

All'atto dell'assunzione il farmacista deve produrre i seguenti documenti:

a) Certificato di iscrizione all'Albo professionale di data non anteriore a tre mesi;

b) Curriculum professionale documentato con certificati di servizio delle eventuali precedenti prestazioni;

c) Documento di riconoscimento;

d) Libretto di iscrizione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, qualora l'interessato ne sia provvisto per precedente rapporto di lavoro;

e) Certificato penale di data non anteriore a tre mesi, se richiesto;

f) Certificato di idoneità fisica come prescritto.

Il lavoratore è tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza e domicilio ed a notificare i successivi mutamenti nonchè a consegnare, dopo l'assunzione, lo stato di famiglia (se capo famiglia) nonchè gli altri documenti per beneficiare degli assegni familiari.

Art. 4. - All'atto dell'assunzione il titolare proprietario di farmacia dovrà confermare l'assunzione stessa con un documento scritto conforme all'allegato A. redatto in triplice esemplare ognuno firmato da ambedue le parti.

Sottoscrivendo il predetto documento, le parti si impegnano al rispetto di quanto in esso convenuto e ad attenersi, a tutti gli effetti, alle norme stabilite dal presente contratto ed a quelli integrativi regionali e provinciali, nonchè

a tutte le loro eventuali successive modificazioni che dovessero essere concordate in avvenire tra le organizzazioni stipulanti.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto, il documento di cui sopra deve essere redatto (conforme all'allegato B.) anche per i farmacisti in servizio alla stessa data.

I tre esemplari del documento devono essere così distribuiti:

una copia al proprietario della farmacia, una copia al prestatore d'opera, una copia all'Ordine dei Farmacisti e l'Ordine provvederà a sua volta a trasmetterne copia conforme alle organizzazioni sindacali.

PERIODO DI PROVA.

Art. 5. - L'assunzione del farmacista può essere fatta per un periodo di prova la cui durata massima non può superare i termini qui appresso specificati:

a) Per il Direttore tecnico amministrativo giorni 90;

b) Per il Direttore tecnico responsabile giorni 60;

c) Per il collaboratore giorni 45.

Art. 6. - Trascorso il periodo di prova il farmacista che non sia stato disdetto si intende confermato. Qualora il periodo di prova non sia stato determinato all'atto dell'assunzione, questa si intende definitiva.

Art. 7. - Il periodo di prova, seguito da conferma, si intende di effettivo servizio a tutti gli effetti, e concorre dall'inizio al calcolo dell'anzianità.

Art. 8. - Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere rescisso da una parte o dall'altra, senza preavviso nè indennità, mediante la sola corresponsione al lavoratore della retribuzione nella misura fissata all'atto dell'assunzione, o comunque, in misura non inferiore a quella contrattuale per la qualifica con la quale egli è stato assunto.

Art. 9. - In caso di infortunio o di malattia, il periodo di prova si interrompe e può essere completato qualora il lavoratore possa riprendere il servizio entro quindici giorni.

ORARIO DI LAVORO.

Art. 10. - L'orario di lavoro è collegato a quello di apertura e chiusura della farmacia stabilito con decreto del Prefetto, sino al limite di otto ore giornaliere e 48 settimanali.

LAVORO STRAORDINARIO.

Art. 11. - E' data facoltà al datore di lavoro di richiedere al lavoratore una prestazione di lavoro straordinario, oltre quella normale, di cui all'articolo precedente.

Il lavoratore non può rifiutarsi di prestare tale lavoro straordinario fino a due ore al giorno, con un massimo di 52 ore mensili.

Tale prestazione viene retribuita in base alla paga normale oraria calcolata come al successivo art. 12 o maggiorata del 15 %. La prestazione del lavoro straordinario può essere anche richiesta in ore diverse da quelle di apertura della farmacia per ragioni di riordinamento o di inventario, ecc. In tal caso la maggiorazione di cui sopra va calcolata nella misura di percentuale del 20 % anzichè del 15 %.

Art. 12. - La retribuzione oraria si ricava dividendo per 25 e successivamente per 8 la parte di retribuzione mensile sotto indicata:

a) Stipendio (minimo contrattuale ed eventuale eccedenza, aumenti periodici di anzianità, aumenti di merito);

b) Indennità di contingenza.

Il pagamento del lavoro straordinario va effettuato unitamente a quello delle altre competenze mensili.

SERVIZIO NOTTURNO.

Art. 13. - Il farmacista lavoratore può anche prestare la sua opera in ore notturne. Per determinare la durata dell'orario notturno si fa riferimento alle disposizioni vigenti localmente per decreto prefettizio. Anche in tal caso il farmacista deve osservare il normale orario di lavoro di 8 ore come stabilito per il servizio diurno all'art. 10.

Art. 14. - Il servizio notturno può essere compiuto a porte chiuse o a porte aperte.

Il servizio notturno a porte chiuse viene considerato come servizio di guardia durante il quale il lavoratore, presente in farmacia, deve limitarsi ad evadere le richieste di clienti eventuali e ad effettuare i rimpiazzi delle preparazioni predisposte da lui usate. Tale servizio viene globalmente compensato con il 40 % della retribuzione giornaliera fissata per il servizio diurno e restano di spettanza del lavoratore i diritti fissi di chiamata.

Per quelle località in cui il servizio di guardia di cui sopra venga espletato per un periodo superiore ad una settimana al mese, detto servizio viene globalmente compensato con il 20 % della retribuzione giornaliera fissata per il servizio diurno con esclusione del diritto di chiamata.

Nel caso che il farmacista di guardia sia alloggiato fuori della farmacia tale servizio viene compensato globalmente con il 10 % della retribuzione giornaliera fissata per il servizio diurno e restano di spettanza del lavoratore i diritti fissi di chiamata.

Qualora il datore di lavoro richieda al lavoratore, durante il servizio di guardia, delle prestazioni non attinenti al servizio di guardia stesso, come sopra precisato, le ore impiegate per tale lavoro extra vanno calcolate di volta in volta e compensate con la normale retribuzione oraria giornaliera maggiorata del 100 %.

Art. 15. - Al farmacista che presta servizio notturno a porte aperte va corrisposta per le prime otto ore la normale retribuzione mensile con la maggiorazione del 10 % sugli elementi fissi a) e b) di cui all'art. 62. Le ore eccedenti sono compensate come lavoro straordinario nella misura e con le stesse modalità dell'orario diurno (v. art. 11 e 12), ma con la maggiorazione del 20 % anziché del 15 %.

Art. 16. - Nel caso in cui la farmacia espliciti il servizio notturno, parte a battenti aperti, parte a battenti chiusi, il compenso viene liquidato in base a quanto stabilito negli art. 14 e 15 proporzionalmente alla durata e alla modalità del servizio prestato.

RIPOSO SETTIMANALE.

Art. 17. - Al farmacista lavoratore spetta un riposo settimanale di 24 ore consecutive da fruire, normalmente, in coincidenza con la domenica.

Qualora nella giornata di domenica la farmacia debba rimanere aperta al pubblico per turno stabilito dall'autorità prefettizia, il lavoratore è tenuto a prestare normale servizio, salvo a godere del riposo compensativo in altra giornata della settimana e sempre per 24 ore consecutive.

Verificandosi l'ipotesi, da considerare eccezionale, che il riposo compensativo non venga goduto, il lavoro prestato in tale occasione viene compensato, fino al limite di 8 ore giornaliere con la normale retribuzione giornaliera spettante e maggiorata della percentuale di straordinario prevista dall'art. 11.

Per orario eccedente le 8 ore giornaliere il compenso sarà pari alla normale retribuzione oraria maggiorata come sopra più una maggiorazione aggiunta del 20 %.

FESTIVITÀ.

Art. 18. - Sono considerate giornate festive, oltre le domeniche, tutte quelle riconosciute come tali a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 19. - Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi suddetti sono da considerarsi a tutti gli effetti come lavoro straordinario e sono compensate a norma dell'art. 11.

FERIE.

Art. 20. - Nel corso di ogni anno il farmacista dipendente ha diritto ad un periodo di riposo (ferie) da godere dopo che l'anno sia compiuto e, normalmente, in modo continuativo o frazionato in non più di due periodi.

I turni delle ferie sono stabiliti dal datore di lavoro, tenendo conto del desiderio degli interessati, a seconda delle esigenze della farmacia e in relazione ai turni di chiusura annuale della farmacia stessa, disposto dall'Ordine dei Farmacisti, previo nulla osta dell'autorità prefettizia.

Art. 21. - Il turno delle ferie non può avere inizio né di domenica né di giorno festivo.

Art. 22. - Il periodo di ferie spettante ad ogni lavoratore, sia direttore che collaboratore, resta così fissato:

fino al 6° anno incluso di effettiva attività professionale anche se svolta in farmacie diverse, giorni 20;

dal 7° al 12° anno incluso di effettiva attività professionale anche se svolta in diverse farmacie, giorni 25;

oltre il 12° anno di effettiva attività professionale anche se svolta in farmacie diverse, giorni 30.

Art. 23. - Durante il periodo di ferie spetta al farmacista lavoratore la corresponsione della normale retribuzione percepita in servizio, comprensiva di tutte le indennità.

Art. 24. - Le ferie sono irrinunciabili.

Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie e, in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva, corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute da calcolare nella misura della retribuzione in atto.

Art. 25. - Per un periodo di servizio inferiore all'anno e nei soli casi di licenziamento le ferie non godute devono essere pagate in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato.

Art. 26. - Se durante il periodo di ferie il lavoratore, per sopravvenute esigenze della farmacia, dovesse essere richiamato in servizio prima dello scadere del periodo stesso, gli rimane il diritto di completare le ferie in epoca successiva. Al lavoratore vanno in tal caso rimborsate le spese sostenute sia per l'anticipato ritorno sia per il successivo rientro nella sede ove godeva le ferie.

Art. 27. - Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sopravvenga una malattia della durata superiore ai cinque giorni.

Art. 28. - In caso di licenziamento o di dimissioni del lavoratore il periodo

delle ferie a lui spettante non può coincidere nè in tutto nè in parte con quello del preavviso.

CONGEDO PER MATRIMONIO.

Art. 29. - Al lavoratore che deve contrarre matrimonio viene concesso un congedo straordinario di 15 giorni durante il quale decorre la normale retribuzione. Tale congedo non può essere compiuto nel periodo delle ferie, nè può essere considerato quale periodo di preavviso del licenziamento.

Art. 30. - La domanda del congedo deve essere avanzata con almeno un mese di preavviso. A richiesta la celebrazione del matrimonio deve essere documentata.

Art. 31. - Alla lavoratrice dimissionaria per contrarre matrimonio, la quale deve dare un mese di preavviso, spetta la corresponsione dell'intera indennità di licenziamento nella misura prevista dal presente contratto.

ASSENZE.

Art. 32. - Le assenze per qualsiasi motivo devono essere giustificate nel più breve tempo possibile e comunque, salvo il caso derivante da forza maggiore, non oltre le 24 ore dall'inizio dell'assenza stessa.

Prolungandosi l'assenza arbitraria per tre giorni e non oltre i sei il lavoratore è passibile della sospensione della retribuzione per la durata di giorni 10. Nel caso che l'assenza arbitraria superi i sei giorni o nel caso che il lavoratore si renda recidivo di assenza arbitraria, il rapporto di lavoro s'intende risolto per causa del lavoratore, il quale non avrà diritto all'indennità di quiescenza e di preavviso, salvo quanto dovesse ancora competergli per altri titoli.

PERMESSI.

Art. 33. - Al lavoratore che ne faccia preventiva domanda possono essere concessi nell'anno, per giustificati motivi, brevi permessi. Se tali permessi sono contenuti entro il termine complessivo di tre giorni nell'anno, non saranno computati in conto ferie.

Art. 34. - Al lavoratore colpito da lutto familiare nella persona del genitore, figlio, coniuge, fratello o sorella, viene concesso un permesso retribuito di cinque giorni e da non calcolare agli effetti delle ferie.

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O DI INFORTUNIO.

Art. 35. - Il lavoratore che si ammali deve darne al più presto comunicazione al datore di lavoro e comunque, salvo il caso di giustificato impedimento, non oltre il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza per malattia.

Trascorso il termine previsto, l'assenza è considerata ingiustificata applicando il disposto di cui all'art. 32.

A richiesta del datore di lavoro il lavoratore è tenuto ad esibire certificato medico ed a sottoporsi ad eventuale visita di controllo.

Art. 36. - Avvenuta l'interruzione del servizio per malattia od infortunio, sempre che non causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili, il lavoratore che abbia superato il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto per 180 giorni. Superato il termine di conservazione del posto, ove il datore di lavoro risolva il rapporto, deve corrispondere al lavoratore le normali indennità previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento.

Qualora la durata della malattia oltre i termini suddetti, non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso può risolvere il contratto di impiego con diritto alla sola indennità di licenziamento. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento.

Di comune accordo le parti contraenti si impegnano alla iscrizione all'INAM dei farmacisti lavoratori.

Con tale iscrizione le parti si propongono di corrispondere al lavoratore ed ai familiari a suo carico, in caso di malattia, quelle previdenze sanitarie analoghe a quelle previste per il settore del commercio dai regolamenti dell'INAM ed il seguente trattamento economico riservato al solo lavoratore:

per un periodo di malattia non superiore ai sei mesi un compenso mensile pari ai tre quarti della retribuzione normale percepita, fino ad un limite massimo mensile di L. 30.000.

Il compenso suddetto è corrisposto in parte dall'INAM, in base ai propri regolamenti, e in parte, qualora occorra, da una integrazione a carico del datore di lavoro.

Qualora l'iscrizione del lavoratore all'INAM non avvenga, per rifiuto o negligenza del datore di lavoro, sono a suo carico tutte le assistenze sanitarie ed economiche come sopra previste.

Qualora l'iscrizione non sia possibile per rifiuto dell'INAM, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere direttamente il trattamento economico sopra previsto e a corrispondere mensilmente una indennità di L. 1000, a titolo forfetario, per l'assistenza sanitaria al lavoratore ed ai familiari a carico.

TRATTAMENTO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO.

Art. 37. - Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e di puerperio la lavoratrice, in tale evenienza, ha diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni a partire da un mese prima del parto fino a due mesi dopo.

Durante tale periodo ha diritto alla retribuzione globale di fatto percepita per un periodo complessivo di 75 giorni fino ad un limite massimo convenuto di L. 30.000 mensili. Tale compenso sarà corrisposto in parte dall'INAM, qualora questo, oltre alle prestazioni sanitarie ed a particolari premi erogati, corrisponda anche altre somme a titolo di stipendio, e in parte, ove occorra, da una integrazione da parte del datore di lavoro.

Mancando il concorso dell'INAM il compenso sopra previsto resta a carico del datore di lavoro.

PREAVVISO.

Art. 38. - La risoluzione del rapporto di lavoro, quando sia stato superato il periodo di prova, sia che avvenga per il licenziamento da parte del datore di lavoro che per dimissioni da parte del dipendente, ed ove non sussista giusta causa di licenziamento in troncò, siccome previsto al successivo art. 39, deve essere preceduta da preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata.

Art. 39. - I termini del preavviso devono decorrere dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Art. 40. - La misura del preavviso resta stabilita, in caso di licenziamento da parte del proprietario, come segue:

a) per coloro che avendo superato il periodo di prova non hanno compiuto il quinto anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, giorni 90 per i direttori tecnici amministrativi; giorni 60 per i direttori tecnici; giorni 45 per i collaboratori;

b) per coloro che hanno compiuto i 5 anni di servizio e non 10 presso lo stesso datore di lavoro, giorni 120 per i direttori tecnici amministrativi, giorni 90 per i direttori tecnici e giorni 60 per i collaboratori;

c) per coloro che hanno superato i 10 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, giorni 150 per i direttori tecnici amministrativi, giorni 105 per i direttori tecnici e giorni 90 per i collaboratori.

Art. 41. - In caso di dimissioni del lavoratore la misura del preavviso siccome sopra stabilita viene ridotta a metà con un minimo di giorni 30.

Art. 42. - Durante il periodo di preavviso il lavoratore ha diritto a percepire la normale retribuzione complessiva ed il periodo di preavviso è considerato di servizio a tutti gli effetti.

Art. 43. - E' in facoltà del datore di lavoro di esonerare il lavoratore licenziato dal prestare servizio in farmacia per tutto o in parte il periodo di preavviso. In tal caso egli, però, deve corrispondere al lavoratore la normale retribuzione che questi avrebbe percepito qualora fosse stato presente in servizio fino alla scadenza del termine di preavviso.

Art. 44. - Analogamente, se il lavoratore non ottempera all'obbligo del preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di trattenere l'importo corrispondente al mancato preavviso. Durante il periodo di preavviso il lavoratore può ridurre le sue prestazioni di due ore giornaliere, eccettuato il caso di dimissioni.

Art. 45. - Il periodo di preavviso non può coincidere con quello delle ferie spettante al lavoratore.

Art. 46. - La malattia od altro impedimento non interrompe il periodo di preavviso.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO.

Art. 47. - Oltre il preavviso come sopra, al farmacista lavoratore che venga licenziato, non per cause disciplinari, come previsto dal successivo articolo, ed abbia compiuto il primo anno di servizio spetta una indennità per ogni anno di servizio compiuto nella seguente misura:

a) per gli anni di servizio maturati fino al 31-12-1944: 25/30 della retribuzione in atto al momento del licenziamento, esclusa l'indennità di contingenza;

b) per gli anni di servizio dal 1° gennaio 1945 al 31-12-1948: 25/30 dello stipendio e dell'indennità di contingenza in atto al momento del licenziamento;

c) dal 1° gennaio 1949 in poi 30/30 della retribuzione mensile comprensiva di tutti gli elementi fissi, di cui all'art. 62.

Art. 48. - Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno vanno conteggiate per dodicesimi, trascurando le frazioni di mese.

Art. 49. - *In caso di morte.* - In conformità dell'articolo 2122 del C. C., cap. V, « Lavoro », va corrisposta agli aventi diritto per legge l'indennità sostitutiva del preavviso, quella dell'anzianità e tutti gli altri emolumenti maturati fino al giorno della morte. Le suddette indennità devono essere liquidate anche in caso di suicidio.

Art. 50. - *Indennità per dimissioni.* - In caso di dimissioni del lavoratore il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli una indennità nella misura seguente:

a) dall'inizio alla fine del secondo anno il 10 % dell'indennità che gli sarebbe spettata in caso di licenziamento;

b) dall'inizio alla fine del terzo anno il 20 % (e. s.);

c) dall'inizio del quarto anno alla fine del quinto anno il 50 % (e. s.);

d) dall'inizio del sesto alla fine del decimo anno il 75 % (e. s.);

e) dall'inizio dell'undicesimo anno di servizio il 100 %.

Art. 51. - Fatte salve le particolari provvidenze previste dalla legge la corresponsione per intero dell'indennità di licenziamento spetta comunque e quale che sia l'anzianità di servizio:

a) ai lavoratori dimissionari per causa di sopravvenuta inabilità derivante da infortunio sul lavoro o da malattia dipendente da causa di servizio;

b) alle lavoratrici dimissionarie per causa di matrimonio, di gravidanza e di puerperio.

NORME DISCIPLINARI.

Art. 52. - Il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera con diligenza ed a svolgere scrupolosamente le mansioni affidategli cooperando al miglioramento dell'esercizio.

In particolare il farmacista direttore non può essere influenzato nè subire imposizioni dal datore di lavoro in contrasto con le norme emanate dall'autorità prefettizia e dagli Ordini dei Farmacisti, per quanto riguarda l'applicazione delle tariffe ufficiali e sindacali per la vendita al pubblico dei medicinali e delle convenzioni vigenti con gli Enti mutualistici, onde non essere mezzo di sopraffazione ai danni del pubblico o di illecita concorrenza nei confronti delle altre farmacie. L'eventuale infrazione va denunciata all'Ordine dei Farmacisti per i provvedimenti del caso.

Art. 53. - Le infrazioni disciplinari potranno essere punite secondo la gravità della mancanza con i provvedimenti seguenti:

a) richiamo verbale,

b) multa di due ore di stipendio per giornata,

c) ammonizione scritta,

d) licenziamento in tronco.

Art. 54. - Incorre nel provvedimento del richiamo, della multa e della ammonizione:

a) chi non rispetta l'orario stabilito,

b) chi ingiustamente non si presenta al lavoro,

c) chi abbandona il servizio senza giustificato motivo,

d) chi eseguisce abitualmente con negligenza il lavoro affidatogli,

e) chi per disattenzione procura guasti e danni non gravi al materiale della farmacia,

f) chi commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina e all'igiene.

Art. 55. - Il licenziamento in tronco può essere adottato nei riguardi di:

a) chi sistematicamente si assenta dal lavoro senza giustificato motivo,

b) chi commetta furto o danneggiamento volontario del materiale dell'azienda,

c) chi commetta atti di insubordinazione grave,

d) chi commetta atti che offendano la morale,

e) chi sia più volte recidivo di colpe per le quali sia incorso nel provvedimento del richiamo, della multa e dell'ammonizione.

Art. 56. - *Certificato di servizio.* - In caso di licenziamento o di dimissioni per qualsiasi causa, il datore di lavoro è tenuto, a sensi dell'art. 2124 del C. C., a rilasciare al lavoratore un certificato del servizio prestato, nonostante qualsiasi eventuale contestazione sulla liquidazione dei reciproci rapporti.

Il certificato deve contenere l'indicazione del tempo durante il quale egli è rimasto in servizio, della natura delle mansioni disimpegnate e dell'importo della retribuzione mensile percepita nell'ultimo mese.

RETRIBUZIONI.

Art. 57. - Al lavoratore spetta la retribuzione fissata per contratto o per accordi individuali, se più favorevoli, comprensiva di tutti gli elementi costituenti di essa e, dove esistano, di quelli aggiuntivi.

Art. 58. - Il pagamento delle retribuzioni deve avvenire alla fine di ogni mese. Nel caso di ritardato pagamento, decorso il 15° giorno di mora, il lavoratore ha facoltà di rescindere il rapporto di lavoro con diritto alla corrispondenza delle indennità di preavviso e di licenziamento.

Art. 59. - Le tabelle dei minimi di stipendio spettanti ai farmacisti lavoratori sono fissate negli accordi provinciali o regionali integrativi del presente contratto, da stipulare tra le rispettive organizzazioni sindacali territoriali ed eventualmente sotto gli auspici degli Ordini dei Farmacisti entro e non oltre i 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto. Detti accordi hanno vigore dalla data della loro firma.

Art. 60. - Agli stipendi suddetti vanno aggiunte: l'indennità di contingenza, nella misura variabile fissata provincialmente per i lavoratori del commercio, l'indennità di caro-pane come per legge nonchè gli assegni familiari e tutte quelle altre indennità accessorie che dovessero eventualmente essere stabilite con disposizione di carattere generale.

Art. 61. - Per l'eventuale trasferimento dell'indennità di contingenza in tutto o in parte sullo stipendio base, si seguiranno le norme che verranno stabilite per i lavoratori del commercio.

Art. 62. - Gli elementi costitutivi della retribuzione sono:

1) *Elementi fissi:*

- a) stipendio (minimo contrattuale ed eventuale eccedenza, aumenti periodici di anzianità, aumento di merito),
- b) indennità di contingenza,
- c) tredicesima mensilità,
- d) gratifiche ed indennità aventi carattere fisso e continuativo.

2) *Elementi aggiuntivi:*

- a) eventuali compensi per lavoro straordinario (diurno, festivo, notturno),
- b) rimborsi di spese a carattere discontinuo,
- c) assegni familiari,
- d) indennità di caro-pane.

TREDICESIMA MENSILITÀ.

Art. 63. - Al personale va corrisposta in aggiunta alla retribuzione mensile, una volta all'anno (alla vigilia di Natale) una tredicesima mensilità pari alla retribuzione spettante per il mese di dicembre comprensiva degli elementi fissi a) b) c) ed esclusi gli elementi aggiuntivi di cui all'art. 62.

Art. 64. - In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno al lavoratore spettano tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato.

PROVVIGIONI E COINTERESSENZE.

Art. 65. - Per il calcolo delle eventuali provvigioni o cointeressenze ai fini della liquidazione delle varie indennità previste dal presente contratto, si fa riferimento alla media dell'ultimo anno di servizio.

SCATTO DI ANZIANITÀ.

Art. 66. - Al farmacista lavoratore viene corrisposto uno scatto per l'anzianità di servizio nella stessa farmacia come segue: ogni due anni di servizio aumento del 5 % sul solo minimo contrattuale di stipendio.

Per i farmacisti in servizio all'entrata in vigore del presente contratto il primo scatto di anzianità avverrà allo scadere del biennio successivo all'entrata in vigore suddetta.

INTERINATO IN SEDE E FUORI SEDE.

Art. 67. - La prestazione di interinato fatta nel comune di residenza viene compensata con la normale retribuzione giornaliera maggiorata del 15 % se limitata ad un periodo inferiore a giorni 15 e del 10 % se per un periodo superiore, salvo quanto previsto nella norma transitoria.

La durata dell'interinato non può essere inferiore a 6 giorni, nè superiore a 180 giorni, trascorsi i quali il lavoratore deve ritenersi assunto in pianta stabile.

Norma transitoria. - Per quanto riguarda i farmacisti proprietari, titolari di farmacia rurale ed unica, qualora si tratti della sostituzione del farmacista titolare stesso causata da malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore, le condizioni di onorario e le opportune norme integrative che riguardano questo caso specifico, verranno concordate entro due mesi dalla firma del presente accordo fra l'Associazione dei Farmacisti Rurali e le Organizzazioni contraenti del presente contratto, con l'eventuale opera conciliativa della Presidenza della Federazione Ordini Farmacisti Italiani.

Fin quando non sarà intervenuto l'accordo suddetto, varranno le pattuizioni individuali in uso. Trascorso il termine di due mesi sopra previsto, senza che sia intercorso l'accordo, varranno le norme stabilite col presente Contratto Nazionale.

Art. 68. - In caso di interinato fuori del Comune di residenza, la prestazione viene compensata con la normale retribuzione giornaliera maggiorata del 20 % se limitata ad un periodo inferiore ai 15 giorni, e del 15 % se per un periodo superiore. Al farmacista lavoratore spetta, inoltre, il rimborso delle spese effettuate per il viaggio, sia di andata che di ritorno dalla sede di sua abituale residenza. I giorni di viaggio sono considerati lavorativi a tutti gli effetti.

A questo riguardo si precisa che il rimborso della spesa sopra detta è limitato al viaggio compiuto per recarsi ad assumere l'impiego e per il viaggio di ritorno al termine dell'assunzione stessa.

COMPENSO VITTO E ALLOGGIO.

Art. 69. - Al farmacista lavoratore dipendente cui venga fornito dal proprietario vitto e alloggio, o solo vitto o solo alloggio, può essere operata sulla retribuzione comprensiva di tutte le indennità fisse e continuative, ivi compresa quella di contingenza, una ritenuta in misura non superiore a quella sotto specificata:

- a) metà in caso di corresponsione di vitto e alloggio,
- b) due quinti in caso di corresponsione del solo vitto,
- c) un decimo in caso di corresponsione del solo alloggio.

Il vitto si intende composto di due pasti al giorno più la colazione.

Art. 70. - La retribuzione mensile al farmacista lavoratore che presta la sua opera per mezzo servizio giornaliero è la metà dello stipendio base maggiorato del 25 % oltre la metà della contingenza. Qualora parte o tutta la contingenza passi a far parte dello stipendio la maggiorazione suddetta sarà ridotta in misura proporzionale.

Per il servizio prestato saltuariamente ad ore o a giornate fino ad un massimo di giorni 6 il compenso orario è pari a quello fissato per il lavoro straordinario diurno con un'ulteriore maggiorazione sul complesso di esso del 20 %.

ASSICURAZIONI SOCIALI.

Art. 71. - Per le assicurazioni sociali si fa riferimento alle norme di legge.

TUTELA DIRIGENTI SINDACALI

Art. 72. - I lavoratori che ricoprono la carica sindacale di dirigente nazionale o provinciale non possono essere né licenziati né trasferiti durante tutto il periodo in cui ricoprono la carica stessa e fino ad un anno dopo la cessazione della carica, a meno che il provvedimento sia determinato da motivi per cui è previsto il licenziamento in tronco o da ragioni di carattere morale o professionale, o economiche dell'azienda o dalla inosservanza del normale orario di lavoro.

L'accertamento di tali ragioni, in caso di contestazione, è devoluto alla competenza delle associazioni sindacali nazionali o provinciali, a seconda che il lavoratore ricopra carica sindacale nazionale o locale.

Sui lavoratori investiti di incarichi sindacali non deve essere esercitata alcuna coercizione tendente a limitare, al di fuori del normale orario di lavoro, la libertà di svolgere la loro attività.

ACCANTONAMENTO INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO.

Art. 73. - Per l'accantonamento della indennità di liquidazione si osservano le norme di legge.

SERVIZIO MILITARE.

Art. 74. - Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinato dal D. L. 13-9-1946 n. 303 (G. U. 20-11-1946, n. 264).

Art. 75. - Parimenti per il richiamo alle armi si fa riferimento alla legge 10 giugno 1940 n. 653 (G. U. 28-6-1940 n. 151) («Trattamento impiegati privati per richiamo alle armi»).

Art. 76. - Il lavoratore al termine del servizio militare è tenuto all'osservanza della nominata legge.

CESSIONE O TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA.

Art. 77. - In caso di cessione o trasferimento in qualsiasi modo della farmacia e qualora il proprietario cedente non abbia provveduto a liquidare il personale di tutto quanto ad esso spettante, siccome previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, il proprietario subentrante, ove non intenda mantenere in servizio il lavoratore con ogni diritto a lui spettante

per il servizio prestato precedentemente, è tenuto all'osservanza integrale degli obblighi gravanti, per effetto del presente contratto, sul precedente datore di lavoro, come se avvenisse il licenziamento.

CONTROVERSIE.

Art. 78. - Le controversie che possono derivare dalla applicazione e dalla interpretazione del presente contratto e di quelli integrativi provinciali e regionali, prima di essere portate in diversa sede, devono essere denunciate alle Associazioni stipulanti per il tentativo di amichevole componimento. Trascorsi 15 giorni dalla denuncia e qualora le Associazioni non abbiano risolto la controversia, le parti devono essere considerate libere di agire nelle sedi competenti.

Qualora esistano delle divergenze sull'ammontare della liquidazione, resta stabilito che all'atto di rescissione del rapporto il lavoratore ha diritto alla liquidazione di quell'aliquota che non gli viene contestata dal datore di lavoro.

DECORRENZA E DURATA.

Art. 79. - Il presente contratto si intende entrato in vigore a tutti gli effetti (alla data della firma ed avrà la durata di due anni, tacitamente prorogabili di anno in anno a meno che una delle Associazioni stipulanti non ne notifichi la disdetta all'altra parte con un preavviso di almeno 90 giorni dalla scadenza).

Art. 80. - Su richiesta delle parti la F. O. F. I. si impegna a divulgare le norme del presente contratto e ad adoprarsi perchè esso sia integralmente applicato.

Per quelle Province dove non esistono associazioni di categoria, la F. O. F. I. si impegna di prendere, nei riguardi di quegli Ordini nelle cui Province non si addivenisse alla stesura degli integrativi provinciali nei termini di cui all'art. 59, le sanzioni del caso fino alla constatazione della mancata funzionalità.

NORMA AGGIUNTIVA AL CONTRATTO.

Fermo restando il disposto dell'art. 59 del Contratto Nazionale, i minimi di stipendio da fissare in contratti integrativi regionali e provinciali, non potranno comunque essere inferiori alle cifre sotto segnate:

- a) Direttore tecnico amministrativo L. 25.000—
- b) Direttore tecnico » 20.000—
- c) Collaboratore » 15.000—

Lo stipendio del collaboratore che non abbia per lo meno un anno di effettiva anzianità professionale viene fissato con pattuizione individuale.

Gli stipendi suddetti sono integrati dagli altri elementi fissi ed eventuali aggiuntivi di cui all'art. 62.

I minimi suddetti sono comunque garantiti al personale a partire dal 1° gennaio 1950, qualora alla data suddetta non fossero stati ancora stipulati gli accordi integrativi di cui all'art. 59, ed avranno a tutti gli effetti valore come stipendi contrattuali.

Riunione della commissione per la compilazione del patto di lavoro

(verbale)

L'anno 1949 alle ore 17 dell'8 ottobre, nella sede della FOFI, si sono riunite le Commissioni per i lavori conclusivi a riguardo del Patto Nazionale di Lavoro.

Sono presenti:

per i proprietari di farmacia farmacisti: i dott. Scanavino, Cicconetti, Cornelian, Gastaldi, Molteni, Fabiani, Saladino, Marcatto, Santi;

per i proprietari di farmacia non farmacisti: il dott. Adanti;

per i collaboratori: i dott. Arzellini, Galasso, Arena, Mulas, Priarone, Rogna, Salomone, Vassarotto, Zeno.

La presidenza della Commissione viene affidata al dott. Aldo Scanavino; funziona da segretario il dott. Giuseppe Galasso.

Il presidente dopo aver consegnato ai membri delle due commissioni il lavoro compiuto dalla commissione arbitrale, dichiara aperta la seduta per l'inizio dei lavori con vive raccomandazioni che sul testo arbitrale testè consegnato non si facciano modifiche di natura sostanziale.

Alle ore 9 del giorno successivo, nella stessa sede della FOFI, si riprendono i lavori per l'approvazione del patto di lavoro, sotto la Presidenza del dott. Scanavino.

Alle ore 10 il presidente fa presente di doversi assentare fino alle ore 11 assieme ai colleghi Fabiani e Mulas, dovendo egli prendere parte alla riunione della G. E. della FOFI.

I componenti la Commissione intanto di comune accordo proseguono i lavori e convengono che tutto quanto sarà definito in assenza dei colleghi Scanavino, Fabiani, Mulas, non sarà più oggetto di discussione e si intenderà senz'altro accettato.

Presiede la riunione il dott. Santi.

Il dott. Cicconetti chiede che venga inserito a verbale quanto segue:

«a proposito delle ferie annuali art. 20» «E' consentito al lavoratore che esse possano essere da lui godute in più di due periodi» e che viene accettato all'unanimità.

Il dott. Arena chiede a sua volta che venga inserito a verbale quanto segue:

«E' sottinteso che il farmacista notturno debba fruire anche delle feste intersettimanali previste dalla legge» e che viene approvata all'unanimità.

A sua volta il dott. Saladino chiede che venga inserito a verbale quanto segue:

«art. 24 — durante il periodo delle ferie è vietato al lavoratore prestare servizio presso altre farmacie» e che viene approvato all'unanimità.

Le sedute durate ininterrottamente, si sono concluse la sera del giorno 10 alle ore 21.

